

N. 2226

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MELUZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 1997

—————

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394,  
sulle aree protette

—————

ONOREVOLI SENATORI. — La legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, ha istituito i parchi nazionali di Cilento, Gargano, Gran Sasso e Monte della Loga, Maiella, Val Grande, Vesuvio, Golfo di Orosei-Gennargentu.

La contestuale presenza all'interno di alcuni parchi, come ad esempio il Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, di emergenze ambientali e culturali e di un'elevata e diffusa antropizzazione impone di ripensare gli strumenti di salvaguardia e valorizzazione delle risorse naturali e culturali in un contesto normativo che consenta alle popolazioni residenti di essere protagoniste autonome dello sviluppo delle proprie attività economiche in forme compatibili con l'ambiente.

Per tale obiettivo si rende indispensabile semplificare il quadro normativo di riferimento nelle aree protette rendendo inefficaci normative come il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, che concorre agli stessi obiettivi della legge n. 394 del 1991 e che di fatto provoca un'ipertrofia burocratica dannosa per un'economia locale già di per sé in affanno.

Pertanto, in considerazione del comma 7 dell'articolo 12 della legge n. 394 del 1991, che attribuisce al piano del parco forza prevalente su ogni altra pianificazione urbanistica ed ambientale, non vi è motivo logico nè giuridico che giustifichi, nelle more dell'approvazione del piano ed in presenza di misure di salvaguardia previste dai decreti istitutivi dei parchi, la concorrenza sullo stesso territorio di due gruppi di misure di salvaguardia finalizzato alla tutela del medesimo, in attesa del piano del parco l'uno e dei piani paesistici (articolo 1-quin-

quies del citato decreto-legge n. 312 del 1985), l'altro.

Spesso, inoltre, l'assenza di strumenti di pianificazione urbanistica e ambientale e la presenza di vincoli generalizzati e acritici hanno favorito il nascere di una edilizia «impropria» e spesso «abusiva» sia all'interno dei centri abitati che a ridosso di questi.

Occorre, pertanto, intervenire su tale patrimonio abitativo cercando di recuperare la «tipicità» dell'edilizia tradizionale e favorendone la trasformazione anche con misure di incentivazione.

Inoltre, la complessità e la varietà di questioni poste dalla notevole antropizzazione di alcune aree protette rende indispensabile valorizzare il ruolo dell'ente parco e dei comuni sia nella definizione degli strumenti di pianificazione urbanistica ed ambientale e sia nell'individuazione delle aree contigue previste dall'articolo 32 della legge n. 394 del 1991.

In assenza di adeguati strumenti di armonizzazione urbanistica si produce un paradosso in cui si mescolano il massimo dell'immobilismo con un diffuso caos stilistico; ciò, deturpando il paesaggio sia nelle zone rurali che nei centri storici, produce un grave detrimento allo sviluppo di un turismo di qualità di provenienza nazionale ed internazionale, assai attento oltre che all'integrità naturalistica degli abitati ad una puntuale e vitale conservazione di un patrimonio stilistico tradizionale che non è solo intrinseco valore storico, culturale e d'identità, bensì anche un potente vettore di sviluppo socio-economico: uno sviluppo capace d'integrare la qualità della vita con la tutela dell'ambiente, di conciliare le radici originali di un passato cilentano inimitabile con le

moderne frontiere di un turismo europeo e mondiale esigente ed attento ai valori intrinseci che una comunità esprime con l'attenzione al dettaglio di qualità.

È superfluo sottolineare la valenza ed il tono di sviluppo che questo processo virtuoso innesta nella conservazione di antichi mestieri e di professionalità oltre che sul rilancio di un'attività edilizia redditiva e non speculativa capace di valorizzare materiali locali come la pietra, il mattone, il cotto che oltre che integrarsi in questa tipologia costruttiva di valore costituiscono anche un

impulso ad attività collaterali dell'edilizia come attività estrattiva di lavorazione della pietra, del legno, della ceramica e della terracotta, secondo usi e costumi tramandati in sapori tradizionali da tutelare e rilanciare in una logica non esclusivamente conservativa ma capace di conciliare le necessità di una economia dinamica con la protezione dalle dispersioni e dagli sprechi che hanno purtroppo spesso caratterizzato forme di saccheggio povero del territorio.

Questo rappresenta, quindi, la predisposizione di un modello compatibile.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunto in fine il seguente comma:

«8-bis. Nel territorio del parco, limitatamente ai comuni dotati di piano regolatore generale, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell'Ente parco nazionale di cui all'articolo 9, ed in attesa dell'approvazione del piano del parco, cessano di avere efficacia i divieti contenuti nel decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431».

### Art. 2.

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente lettera:

«*b-bis*) interventi prescritti ai sensi dell'articolo 13, comma 5».

### Art. 3.

1. All'articolo 12, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo le parole «entro sei mesi» sono inserite le seguenti:

«, in collaborazione con gli uffici tecnici dei comuni interessati,».

### Art. 4.

1. All'articolo 13, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo le parole «opere all'interno del parco» sono inserite le seguenti: «comprese le concessioni e au-

torizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 13 e 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47».

#### Art. 5.

1. All'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunto in fine il seguente comma:

«4-bis. Limitatamente agli interventi, impianti ed opere per i quali è stata richiesta la concessione in sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e legge 23 dicembre 1994, n. 724, il nulla osta di cui al comma 1 può contenere prescrizioni volte a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale, ivi comprese la demolizione e la ricostruzione dei manufatti; la demolizione e la ricostruzione non sono, comunque, soggette ad alcun onere aggiuntivo».

#### Art. 6.

1. All'articolo 32, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «Possono essere individuate aree contigue anche nel territorio indicato come zona 2 dai decreti del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 agosto 1995».

#### Art. 7.

1. Se non in contrasto con altre normative di salvaguardia e tutela è consentita la ristrutturazione, la demolizione con conseguente ricostruzione, senza aumento della volumetria, dei fabbricati ubicati nell'area sottoposta a vincolo dalla legge 5 marzo 1957, n. 220, purchè vengano utilizzati materiali cosiddetti nobili, indicati con decreto del Ministro dei beni culturali ed ambientali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 8.

1. Gli organi dei parchi nazionali istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono elettivi a suffragio universale con sistema proporzionale tra i cittadini residenti nei comuni rientranti nel territorio protetto.

2. Viene eletto presidente il candidato che avrà totalizzato la maggiore cifra elettorale totale di cui all'articolo 9.

## Art. 9.

1. Ai fini dell'elezione del presidente di cui all'articolo 8 è assegnata ad ogni comune una cifra elettorale proporzionale al numero dei residenti e alla quantità di territorio comunale rientrante nell'area protetta.

2. Il candidato si aggiudica la cifra elettorale con sistema rigorosamente maggioritario.



